

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, sentenza 30 aprile 2009, n. 4456

In caso di discordanza tra il verbale dell'ufficio di sezione e il verbale dell'ufficio centrale, occorre fare riferimento alle tabelle di scrutinio.

Omissis

In linea di principio, in materia di operazioni elettorali – nel caso di discordanza dei documenti – è data prevalenza alle tabelle di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime (T.A.R. Lazio Roma, sez. II - bis, 27 novembre 2008, n. 10815; 14 settembre 2007, n. 8961).

Omissis

in caso di discordanza tra il verbale di sezione ed il verbale dell'ufficio elettorale centrale, per verificare l'esatto numero di preferenze attribuite ai candidati alle elezioni devono essere prese a riferimento le tabelle di scrutinio in materia elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui – tra tutte le possibili irregolarità – sono significative solo quelle sostanziali, restandone invece estranee le anomalie formali o procedurali che non compromettano l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, come ad esempio la mancanza, erronea o irregolare indicazione, nel verbale, dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati, posto che dalle tabelle di scrutinio se ne può sempre ricavare l'esatta consistenza.

Omissis